



**TRIBUNALE DI UDINE**

**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Il giudice per le indagini preliminari Francesco Florit a seguito di richiesta di precisazione ed eventuale integrazione del decreto di archiviazione, pervenuta in data 18 Aprile 2014 dal Nucleo Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, che deve provvedere all'esecuzione del provvedimento; considerato che con provvedimento di data 3 Febbraio 2014 veniva disposta l'archiviazione del procedimento e disposta la restituzione del corpo di reato in sequestro all'avente diritto, osserva:

- il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del procedimento non ravvisando nella condotta di Antonio Bernardo alcun profilo di illiceità. Questo giudice ha accolto la richiesta non ritenendo di discostarsi dalle motivazioni e dalle conclusioni esposte dalla pubblica accusa;

- in ordine alla restituzione, l'uso dell'espressione 'all'avente diritto', in quanto generica e quindi idonea a causare incertezza in sede esecutiva, necessita di integrazione; per il principio generale di autotutela, il giudice che ha emesso il provvedimento è altresì competente alla sua integrazione laddove l'omissione non determini nullità e l'eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto (art.130 c.p.p.), circostanze che ricorrono nel caso di specie;

- le monete in sequestro costituiscono la collezione personale dell'indagato che ad un certo punto, ha iniziato a farne commercio, come pure accade tra collezionisti ed amanti del genere, non prima di aver comunque richiesto alla Sovrintendenza un parere sulla liceità della propria condotta, ricevendo risposta favorevole.

- in merito alla proprietà delle collezioni numismatiche, la più autorevole e recente opinione risale alla pronuncia della Corte di Cassazione, sez.3, n.13980/2012 (ud. 3.11.2011, dep. 12.4.2012) secondo cui "il codice Urbani dà per implicita la possibilità che i beni di interesse culturale siano posseduti da soggetti privati, come del resto può evincersi dal fatto che nel definire il patrimonio culturale al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 2, viene espressamente indicata la categoria di beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, perciò destinati alla fruizione della collettività. Anche la nozione di beni culturali di cui all'art. 10 del citato corpus normativo (cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico oltre i beni indicati al comma 2 del citato articolo, nonché i beni elencati al comma 3 per i quali sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13), evoca con certezza l'eventualità di una proprietà privata di tali beni qualora per i beni elencati al comma 3 (tra i quali, per quanto qui di interesse, sono comprese le collezioni numismatiche) che il Ministero non abbia dichiarato di interesse culturale, perché aventi caratteristiche di eccezionalità. Quindi non sono previste limitazioni assolute al possesso di beni culturali da parte dei privati. Se infatti è stata confermata la scelta effettuata dal legislatore del 1939, circa la presunzione di appartenenza allo Stato di alcuni

beni - indicati all'art. 10 - ritrovati nel sottosuolo e nei fondali marini (art. 91), mediante la punizione dell'impossessamento o della ricettazione di tali beni, risulta certamente lecito il possesso di beni acquistati presso rivenditori commerciali od altri collezionisti, a meno che non vi sia la prova che i beni commercializzati provengono da uno scavo successivo a tale anno o siano di provenienza illecita”.

- in relazione al tema della confisca, la Corte di legittimità afferma inoltre nella stessa pronuncia che “Risulta principio consolidato ed indiscusso che nel caso di proscioglimento dell'imputato (ipotesi alla quale può essere ricondotta anche l'archiviazione delle indagini preliminari) può essere disposta la confisca solo quanto si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione o alienazione costituisca reato. In riferimento alle cose di interesse archeologico, è stato in particolare affermato che se non sussistono le condizioni stabilite dalla legge per la confisca, la stessa "non può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, neanche ai sensi dell'art. 240 cod. pen., comma 2, n. 2, in tema di confisca obbligatoria, trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, è consentito e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge" (cfr. Sez. 2, n. 18586 del 7/4/2009, dep. 5/5/2009, Crescenzi, Rv. 244157 in relazione al reato di esportazione illecita).”

- in applicazione dei principio espressi dalla Corte Regolatrice e considerata la fattispecie concreta, si deve concludere che:

(i) per tutte le monete che non presentino traccia di dissotterramento, non può nemmeno dubitarsi che esse siano di proprietà dell'indagato, che le ha acquisite in varia maniera, sempre lecita, non trattandosi di beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale ex art.13 Codice Urbani (D.L.vo 22 Gennaio 2004, n.43);

(ii) quanto alla collezione di 104 monete costituenti il reperto 4, 'monete imperiali in cattivo e pessimo stato di conservazione' (relazione su esame tecnico, f.105) pur in presenza di tracce di terriccio o incrostazioni terrose, non si può ritenere operante la presunzione di appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato (art.826 c.c.) non essendovi alcun elemento idoneo ad affermare piuttosto che negare l'acquisto a titolo di proprietà privata delle stesse in epoca anteriore al 1939 (anno in cui il regime giuridico specifico fu introdotto –per essere in seguito confermato dall'articolo del codice civile); vale pertanto per questa categoria l'interpretazione della Corte di Legittimità che esclude la proprietà pubblica “a meno che non vi sia la prova che i beni commercializzati provengono da uno scavo successivo a tale anno o siano di provenienza illecita” (prove non presenti nel procedimento).

Si aggiunge, in relazione al reperto n.4, che esso è l'unico non stimato dalla Soprintendenza Speciale di Roma (ciò che indica quale ne sia il reale –scarso- valore) e che le argomentazioni adottate dall'Ente valutatore per indicarne “l'eccezionale interesse storico e numismatico” appaiono quanto mai contraddittorie ed ipotetiche. Si afferma infatti che sono in pessimo stato di conservazione ma comunque di eccezionale valore poiché sarebbero ‘l'unica testimonianza (su quali basi si afferma ciò? ndr) di interesse di aree di interesse storico-archeologico’ aggiungendo poi che possono rappresentare solo una parte di quanto recuperato (su quali basi si afferma ciò? ndr), forse anche in migliore stato di conservazione e dunque in condizioni tali da poter essere più proficuamente utilizzati per studi storici e numismatici’. Si osserva che le affermazioni sono nulla più che illazioni e che in ogni caso se ne dovrebbe concludere che oggetto di interesse dovrebbero essere non le monete sotto sequestro, ma quelle ulteriori che si ipotizzano sussistenti;

(iii) le 15 monete originarie dell'area partica (parte del reperto 5) non debbono essere assoggettate a confisca in quanto introdotte singolarmente o in piccoli numeri di volta in volta ('alla spicciolata', verrebbe da dire...), pur in assenza di denuncia, non costituiscono altro che un modesto ~~souvenirs~~

della Missione in Afghanistan, addirittura acquistati all'interno della Base militare del teatro di missione.

Tutte le monete vanno quindi restituite all'indagato, in quanto proprietà dello stesso e non soggette a confisca obbligatoria;

Tutto ciò premesso, il giudice per le indagini preliminari

dispone

l'integrazione del provvedimento di archiviazione di data 2 Aprile 2014 nel senso che nell'ultima riga, dopo le parole 'all'avente diritto' va aggiunta la seguente frase 'da identificarsi nella persona dell'indagato Antonio Bernardo'.


dispone

la annotazione del presente provvedimento in calce all'originale.

Manda alla Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Udine, 26 Maggio 2013

Il giudice  
Francesco Florit



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

---

depositato in Cancelleria

In data \_\_\_\_\_